



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA SEZ. STACCATA DI BRESCIA

SEZIONE 25

SEZIONE

N° 25

REG.GENERALE

N° 3378/2019

UDIENZA DEL

01/10/2020 ore 16:30

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | DI GAETANO | LORENZO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ARCIERI | DONATO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CALA' | ROSARIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

N° 285/25/2021

PRONUNCIATA IL:
- 1 OTT. 2020

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

7 4 GEN. 2021
Il Segretario



Il Segretario di Sezione
Enza D'Ortu

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3378/2019
depositato il 24/07/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 335/2019 Sez:4 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di BRESCIA
contro:

████████████████████
████████████████████

difeso da:

CARETTA AVV.FRANCESCO
VIA CORSICA, 12 25100 BRESCIA

e da

MORELLI AVV.MASSIMO
VIA CORSICA, 12 25100 BRESCIA

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BRESCIA
VIA MARSALA, 29 25122 BRESCIA BS

Atti impugnati:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9H01B400958 2018 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9H01B400958 2018 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9H01B400958 2018 IRAP 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9H01B400959 2018 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9H01B400959 2018 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9H01B400959 2018 IRAP 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9H01B401054 2018 IRPEF-ALTRO 2011



(segue)

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9H01B401054 2018 IVA-ALTRO 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9H01B401054 2018 IRAP 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9H01B401066 2018 IRPEF-ALTRO 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9H01B401066 2018 IVA-ALTRO 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9H01B401066 2018 IRAP 2012

SEZIONE

N° 25

REG.GENERALE

N° 3378/2019

UDIENZA DEL

01/10/2020 ore 16:30

A

R.G.A.:3378/2019

PROPOSTO DA: AG ENT DIREZIONE PROVINCIALE BRESCIA

CONTROPARTE: [REDACTED]

SENTENZA IMPUGNATA: 335/2019 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BRESCIA

FATTO

In seguito ad attività di verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza poi scaturite in indagini penali nei confronti di società che hanno avuto rapporti a carattere professionale con la ditta individuale [REDACTED], anche nei confronti di quest'ultima è stato aperto un procedimento penale per violazione dell'art 10 d.lgs 74/2000.

La ditta risulta che abbia cessato la propria attività in data 30 novembre 2009, ma da ulteriori indagini l'Agenzia ha rilevato che essa abbia effettivamente operato anche successivamente a tale data e fino all'anno di imposta 2012.

In ragione del fatto che non vi sia stata tenuta regolare contabilità, né conservazione dei libri e registri previsti dalla normativa, l'Agenzia ha proceduto con il calcolo del reddito prodotto negli anni di imposta dalla data di formale cessazione e fino al 2012. Per svolgere tale operazione ha usato l'indice di redditività medio del settore (ROS) facendo quindi riferimento alle imprese simili del settore, operanti in condizioni di normalità. Una volta eseguiti i calcoli, ha provveduto all'invio degli avvisi di accertamento, uno per ogni anno d'imposta calcolato, a recupero delle somme dovute.

La contribuente ha proposto ricorsi separati ad ognuno degli avvisi di accertamento notificatoLe, contestando la decadenza dell'Ufficio dalla potestà accertativa e la violazione degli artt 2727 e 2729 cc. Controdeduceva l'Ufficio affermando la sussistenza del proprio potere accertativo e la corretta determinazione del reddito calcolato per gli anni di imposta di riferimento.

La CTP di Brescia accoglie il ricorso e compensa le spese.

L'Agenzia deposita quindi tempestivo ricorso in appello per la riforma della sentenza di primo grado, motivando con: 1- sentenza viziata in diritto per violazione del disposto di cui all'art 43 DPR 600/73 circa l'applicazione del raddoppio dei termini a seguito di denuncia penale presentata entro i termini previsti per l'accertamento 2-in via ultronea, circa l'intervenuta modifica di cui alla legge di stabilità 2016 (L 208/2015), art 1 commi 130,131 3-nel merito, correttezza della determinazione del reddito in capo alla [REDACTED], attraverso l'applicazione di un accertamento induttivo. L'ufficio presenta contestualmente anche istanza di sospensione ex art 52 D.lgs 546/92.

Si costituisce in giudizio la contribuente che punto per punto contesta le motivazioni addotte dall'Agenzia chiedendo infine la conferma della sentenza di primo grado e opponendo all'istanza di sospensione di esecutività della sentenza di primo grado presentata da controparte.

In data 12 agosto 2019 la CTR si è espressa con ordinanza n. 1724/2019 riguardo alla sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado. La Commissione ha quindi accolto l'istanza ritenendo fosse dimostrati il fumus boni iuris e il periculum in mora.

MOTIVI

La Commissione, visti gli atti di causa, rigetta l'appello dell'Ufficio.

Nel merito, si osserva che la questione principale riguarda la legittimità del raddoppio dei termini in seguito a denuncia penale, operato dall'Ufficio ai sensi dell'art 1 commi 130, 131 L 208/2015. Nel caso di specie, le indagini della Guardia di Finanza sono sfociate in n. 2 denunce penali: una per riciclaggio e una per distruzione o occultamento delle scritture contabili. La prima notizia di reato non ha avuto seguito, concludendosi con decreto di archiviazione non essendo supportata da nessuna prova. La seconda, invece, ha visto il Gup emettere sentenza di assoluzione poiché il fatto non sussiste.

All'attività in materia penale si è affiancata quella in ambito tributario: in seguito al raddoppio dei termini dovuto alla denuncia penale e all'accertamento operato dalla Pubblica Amministrazione, è compito del giudice tributario valutare l'opportunità dell'istituto del raddoppio dei termini sulla base della fondatezza o meno della notizia di reato. Nel caso di specie, come ulteriormente confermato anche a posteriori dall'esito dei procedimenti penali, non sussistevano i presupposti perché il raddoppio operasse e i giudici di primo grado hanno giustamente tenuto in considerazione l'inesistenza di sufficienti prove che fondassero la denuncia stessa. È proprio questo il principio che deve guidare il giudice tributario nella valutazione dell'istituto del raddoppio che, con una valutazione *ex ante*, stabilisce l'esistenza dei presupposti per l'obbligo di denuncia in relazione a determinati reati sia tributari che penali.

Per tali motivi, nel caso in esame, questa Commissione ritiene che il raddoppio non possa operare in quanto, come confermato anche in sede penale, i presupposti non sussistono. Ne consegue che l'Agenzia ha notificato alla contribuente avvisi di accertamento oltre i termini consentiti *ex lege* e per tali motivi questi atti impositivi devono ritenersi nulli, in quanto il potere accertativo dell'Ufficio è decaduto.

In relazione alla complessità della questione, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento,00).

P.Q.M.

Rigetta l'appello dell'Ufficio e conferma la sentenza di primo grado. Spese come in motivazione.

Brescia, 1 ottobre 2020

Il Giudice Relatore



Il Presidente

